



Seduta del

29 agosto 2017

Comunicata il

30 agosto 2017

Protocollo n.

757

Interpellanza Caduff

concernente la digitalizzazione dei fondi fotografici statali

Risposta del Governo

Per affrontare la tematica sollevata nell'interpellanza sono determinanti essenzialmente le disposizioni contenute nella legge sulla gestione degli atti e sull'archiviazione del 28 agosto 2015 (LGAA; CSC 490.000) nonché nell'ordinanza relativa alla legge sulla gestione degli atti e sull'archiviazione del 22 dicembre 2015 (OGAA; CSC 490.010). Per le autorità cantonali, è l'Archivio di Stato a occuparsi dell'archiviazione. Oltre a svolgere una funzione relativa alla sicurezza giuridica, gli archivi, in particolare i fondi fotografici dell'Archivio di Stato nonché quelli degli altri istituti archivistici di enti pubblici, rappresentano un valore culturale considerevole.

Negli ultimi anni nei Grigioni sono inoltre sorte diverse istituzioni private che raccolgono preziosi fondi fotografici e che in parte li mettono a disposizione del pubblico tramite internet. Oltre alla "Fotostiftung Graubünden" menzionata nell'incarico, vi è ad esempio anche l'"Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun". Sulla base di queste considerazioni, il Governo risponde come segue alle domande poste:

In merito alla domanda 1: finché la documentazione, fotografie incluse, viene utilizzata da un servizio dell'Amministrazione cantonale, è quest'ultimo a decidere in quale forma ha bisogno degli atti, della documentazione o anche del materiale fotografico. Nei limiti delle sue competenze e possibilità finanziarie può ad esempio predisporre la digitalizzazione di fotografie analogiche. La proprietà della documentazione, la sovranità sui dati e i diritti d'autore devono però rimanere in capo al Cantone.

Conformemente alla LGAA, la competenza per l'archiviazione di documenti di cui le autorità cantonali non hanno più bisogno spetta all'Archivio di Stato. Tra i suoi compiti principali rientra anche la "mediazione", ossia il fatto di rendere accessibili, mettere a disposizione e presentare gli archivi (strumenti di ricerca, sala di lettura, consulenza agli utenti, sostegno alla ricerca).

È fuori discussione che, a seguito delle odierne possibilità offerte dalla digitalizzazione, le aspettative degli utenti siano profondamente cambiate. Perciò anche l'Archivio

di Stato, nei limiti delle proprie possibilità finanziarie, dispone la digitalizzazione dei suoi fondi. Come avviene in altri archivi professionali, è previsto che nel corso dei prossimi anni venga messo a disposizione online un crescente numero di materiale d'archivio (anche fotografico). La tecnologia necessaria a tale scopo è disponibile a seguito del release del sistema d'informazione dell'istituto archivistico introdotto.

Non esiste un obbligo per l'Archivio di Stato (o addirittura per tutti gli istituti archivistici pubblici) di cedere i fondi anche a istituzioni private, affinché possano presentarli.

In merito alla domanda 2: sì. Fondi privati vengono rilevati mediante contratti di donazione o di deposito. Tali fondi possono essere ceduti a un'altra istituzione per essere presentati soltanto se ciò è previsto dai contratti corrispondenti.

In merito alla domanda 3: vi è la possibilità che un'istituzione depositi i propri fondi presso l'Archivio di Stato. In tal caso l'istituzione è libera di presentare i fondi nella maniera che ritiene più opportuna.

In merito alle domande 4 e 5: oggi la messa a disposizione di strumenti di ricerca e nel caso ideale anche di materiale d'archivio in forma digitale rientra tra le aspettative poste agli istituti archivistici di enti pubblici. Perciò una parte del budget dell'Ufficio della cultura viene impiegato per la digitalizzazione. Quest'ultima serve in particolare a tutelare i fondi e ha sostituito la micromazione praticata in precedenza.

Vi è consenso riguardo al fatto che proprio nel settore della fotografia e dell'audiovisivo vi siano molti beni culturali degni di essere conservati che non possono essere conservati esclusivamente dagli istituti archivistici pubblici. Un'istituzione quale la "Fotostiftung Graubünden" trova perciò un ampio campo d'azione in questo settore. Inoltre in singoli casi è senz'altro ipotizzabile che del materiale fotografico di cui i servizi non hanno più bisogno e che non può essere rilevato dall'Archivio di Stato possa essere messo a disposizione di istituzioni private, nel rispetto della protezione dei dati e dei diritti d'autore.

In merito alla domanda 6: se all'Archivio di Stato vengono proposti fondi privati che per varie ragioni non è in grado di rilevare, esso rimanda gli offerenti ad altre istituzioni idonee (archivi culturali, servizi di documentazione, archivi comunali, "Fotostiftung Graubünden" e altri).



In nome del Governo

La Presidente:

B. Janom Steiner

Il Cancelliere:

Daniel Spadin